COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 68

Oggi, 4 febbraio 1976, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) GENOVA, località S. Giuliano - Proposta di vincolo ex art. 1, comma terzo, legge n. 1497 del 1939.

(*Omissis*).

Il presidente illustra brevemente le caratteristiche dell'ambiente oggetto della proposta.

La commissione esamina la planimetria includente le zone da vincolare, votando successivamente, alla unanimità che il comprensorio è così delimitato:

Nord:

lato sud di via Goretti, a partire dall'incrocio con via Zara; lato sud di via Righetti, lato sud di via De Gaspari, fino allo incrocio con via Giordano Bruno;

Est:

lato ovest di via G. Bruno, prosecuzione ideale del lato occidentale di via G. Bruno fino ad incontrare il lato a mare di corso Italia; breve tratto del fianco a mare di corso Italia fino ad incontrare la linea ideale di prosecuzione del lato occidentale del vecchio molo; congiungente con il vecchio molo; lato occidentale del vecchio molo;

Sud:

litorale marino fino ad incontrare la prosecuzione ideale del lato orientale di via Zara; congiungente il litorale marino con il lato orientale di via Zara;

Ovest:

lato orientale di via Zara.

Sia sottoposto alla tutela della legge n. 1497 del 1939, comma terzo, art. 1.

La motivazione del vincolo è la seguente:

Il contrasto tra costruzioni moderne e tuttavia di non errato proporzionamento, esistente a monte della strada principale (corso Italia), ed il complesso a mare, costituito soprattutto dalla vecchia abbazia e annessa chiesa e degli spazi verdi circostanti, rappresenta un duplice quadro paesistico ed ambientale di singolare fascino e tale da richiedere che non venga alterato nei suoi rapporti volumetrici essenziali, ciò vale anche per quanto riguarda l'abbazia nella distribuzione dei volumi che non possono essere scollegati dall'antica chiesa, e che anche i rifacimenti ottocenteschi e del primo novecento avevano rispettato fedelmente nei rapporti essenziali.

(*Omissis*).

(11711)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palombaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona nel comune di Palombaro, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Palombaro;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Paolmbaro ed altri cittadini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Palombaro (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine col comune di Pennapiedimonte sull'asse della strada pedemontana a quota 467 a valle della strada astante 50 metri dall'asse percorrendo (con la stessa distanza dall'asse stradale) tutta la strada pedemontana per le quote 520, 496, 480, 496 in località Colle Forche per ricongiungersi dalla predetta quota alla quota 525 e di qui passando per le quote 504, 468, 437, 418, 392 lungo una linea sempre parallela all'asse della strada provinciale e a 50 metri dallo stesso fino al confine di Fara S. Martino. Salendo poi lungo tutto il confine di Fara S. Martino fino all'intersezione col comune di Pennapiedimonte da quota 2017 a quota 1830, 905, 663, 467.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Palombaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

La discussione continua con l'intervento di tutti i presenti. Il presidente, ritenendo opportuno concludere la riunione invita i membri ad esprimere il loro voto sulla proposta di vincolo per la zona interessata dal comune di Palombaro.

A questo punto il sindaco chiede di rinviare il vincolo e insiste affinchè questa proposta venga messa ai voti. Si vota e la proposta viene respinta con 6 voti contrari e 2 favorevoli. All'espressione del voto i sindaci si allontanano dalla sala per esprimere una mozione.

(*Omissis*).

Il sindaco di Palombaro, uscito insieme agli altri sindaci per preparare una mozione, viene chiamato in aula; questi, entrando, presenta il testo della mozione, firmata, peraltro, anche dai sindaci di Lettopalena, di Taranta Peligna, di Palena e di Fara S. Martino, che qui appresso si riporta:

(*Omissis*).

Il presidente, sentiti i membri della commissione, acquisisce agli atti la mozione, mentre ritiene opportuno continuare la votazione sulla proposta di vincolo per il comune di Palombaro che così si descrive:

dal confine col comune di Pennapiedimonte sull'asse della strada pedemontana a quota 467 a valle della strada astante 50 metri dall'asse percorrendo (con la stessa distanza dall'asse stradale) tutta la strada pedemontana per le quote 520, 496, 480, 496 in località Colle Forche per ricongiungere dalla predetta quota alla quota 525 e di qui passando per le quote 504, 468, 437, 418, 392 lungo una linea sempre parallela all'asse della strada provinciale e a 50 metri dallo stesso fino al confine di Fara S. Martino. Salendo poi lungo tutto il confine di Fara S. Martino fino all'intersezione col comune di Pennapiedimonte da quota 2017 a quota 1830, 905, 663, 467.

Si vota. Il sindaco di Palombaro dichiara di non volere esprimere voto e di essere, conseguentemente, considerato astenuto.

Gli altri membri votano e si approva a maggioranza il vincolo.

(*Omissis*).

(11752)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, tra l'altro, la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1976, con il quale è stata nominata, per il triennio 1976-79, la commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati, compresi i marsala speciali;

Vista la lettera n. 1981 in data 13 luglio 1977, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto la sostituzione in seno alla commissione anzidetta del proprio rappresentante dott. Rendina Giuseppe, destinato ad altro incarico, con il dott. Morreale Giuseppe;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale del 12 agosto 1976;

Decreta:

Il dott. Morreale Giuseppe, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze, è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Rendina Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 17

(11856)